## ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI d'ITALIA



Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo e che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. (Cesare Pavese)

## DOCUMENTO FINALE ASSEMBLEA NAZIONALE ANPCI BOMARZO 22 ottobre 2021

I piccoli comuni sono **il 69,7% del totale dei comuni italiani** e occupano la gran parte del territorio italiano.

La pandemia ha riscoperto i comuni di minori dimensioni, si sono evidenziate le opportunità che possono offrire per il "buon vivere"..

I piccoli comuni sono anche una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto al dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.

I piccoli comuni però hanno anche problemi e devono essere aiutati nell'ambito delle norme costituzionali e dei trattati europei.

I cittadini devono essere portati a conoscenza di alcuni articoli della nostra Costituzione. E precisamente gli articoli 1, 5, 44, 114, 117 e 119 che così sanciscono in merito al ruolo dei Cittadini e dei Comuni:

Art.1 "L'Italia è una Repubblica democratica... la sovranità appartiene al popolo."

Art. 5"La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato <u>il più ampio decentramento amministrativo</u>; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione **alle esigenze dell'autonomia e del decentramento**."

Art. 114 "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione"

Art. 117 (...) <u>I Comuni</u>, le Province e le Città metropolitane <u>hanno potestà regolamentare in ordine</u> <u>alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni</u> loro attribuite.

Art. 119 "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni <u>hanno risorse autonome</u>. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. <u>Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio</u>.

(...)Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni <u>di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite</u>."

Ecco appunto il tema fondamentale per i piccoli comuni è quello delle risorse.

Si ricorda, in proposito, che ai sensi dell'art. 44, secondo comma, della Cost. la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane, mentre l'art. 119, quinto comma, della Cost. dispone

che per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. L'articolo 3 del Trattato sull'UE prevede, tra l'altro, che l'UE promuova la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri, mentre l'art. 174 del TFUE stabilisce che per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, l'Unione sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. L'articolo 174 prevede, inoltre, che l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite e che, tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna

## Le norme costituzionali e dei trattati europei andrebbero ricordate e attuate.

L'affermazione più infondata è che i piccoli comuni non sarebbero in grado di reggersi da soli senza specificare che non è per colpa loro, ma per una politica scellerata in tema di tagli alle risorse solo in parte rivista negli ultimi anni con alcune misure specifiche (c.d. programmi 6.000 campanili e "Cantieri in comune")

La legge Realacci-Terzoni, Legge 6 ottobre 2017, n. 158 doveva sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli Comuni, il riequilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza nei nostri Comuni. La legge si prefiggeva di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico dei comuni più piccoli. In tal senso si doveva favorire l'adozione di misure in favore dei residenti nei centri sotto i 5.000 abitanti e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico. La norma prevedeva che entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, fosse definito l'elenco dei piccoli comuni, che doveva rappresentare in sostanza l'intervento di delimitazione dell'ambito applicativo della legge. L'elenco è stato determinato a settembre 2021 (decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 luglio 2021, Gazzetta Ufficiale del 14-9-2021). Sempre entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge si sarebbe dovuto predisporre un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni e un elenco di interventi prioritari assicurati dal Piano nazionale. Il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili doveva rendere operativo il fondo da 160 milioni di euro destinato allo sviluppo economico, sociale e culturale dei centri sotto i 5.000 abitanti. Il Piano non è ancora stato approvato, attualmente deve essere sottoposto alla Conferenza unificata.

La norma poteva comunque essere una buona occasione ma attualmente è solo un'occasione persa.

Nel testo permane però sempre il comma 6 dell'art. 3 che destina le risorse prioritariamente agli "interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni".

Ora si tratta di passare dalle affermazioni a scelte politiche concrete per restituire ai Comuni le risorse di loro competenza in modo che riescano ad amministrare con criterio il proprio territorio a favore dei cittadini, con buon senso, condividendo le aggregazioni di servizi quando vi siano reali

risparmi, sinergie e soprattutto particolari esigenze/necessità, e non sulla base di aridi calcoli ragionieristici a tavolino:

Approvare e rendere operativo il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.

**Stabilire** in modo certo e stabile le risorse che ci spettano per la compartecipazione alle tasse versate dai nostri cittadini, in ossequio all'art. 119 della Costituzione. Va da sé che vi debbano essere ragionevoli quote di solidarietà per i Comuni che hanno meno risorse.

Lasciare ai nostri Comuni le risorse proprie, quali l'IMU, derivanti dall'attuazione piena del federalismo fiscale, in modo che le nostre comunità possano avere autonomia di bilancio in base alle reali esigenze del territorio, fatta salva la costituzione di un fondo di solidarietà per i piccoli comuni con residua capacità fiscale.

Prevedere per i Comuni di più piccole dimensioni, in tema di assunzioni, un ritorno al turn over secco al 100%, invece dell'attuale sistema di cui al D.M. assunzioni del 17 marzo 2020. Perché le attuali regole rischiano di ingessare l'attività di molti Enti, che a fatica, nell'ultimo quinquennio, erano riusciti a riportare le proprie risorse umane a una soglia di organico accettabile (e, in alcuni casi, nemmeno a questo livello).

Sganciare la spesa del Segretario comunale dai tetti di spesa del personale (fissati nella media del triennio 2011-2013, per i Comuni oltre i mille abitanti e nella spesa dell'anno 2008, per i Comuni sotto i mille abitanti), che è uno fra gli ostacoli che non consentono ai Comuni di sostenere la spesa del Segretario comunale; problema, questo, che a sua volta entra quotidianamente in pieno conflitto, nella ricerca di un Segretario comunale titolare, con la suddivisione delle classi demografiche in cui è scandita la carriera professionale del Segretario e, in particolare, con le classi IV (sedi di Segreteria comunale, anche convenzionate, fino a 3mila abitanti, derivante dalla somma delle popolazioni di tutti gli enti facenti parte della convenzione stessa) e III (fino a 10mila abitanti), che devono reggere la spesa ma che non possono sforare il totale di abitanti previsto per ciascuna classe del Segretario prescelto. Perché questo è uno dei fattori per i quali i piccoli e medi Comuni faticano ad avere un Segretario comunale titolare della propria sede, pur se convenzionata, e possono solo avvalersi della collaborazione un Segretario che ricopre in reggenza la loro sede che rimane vacante.

**Superare** il tetto di spesa del flessibile (vale a dire: assunzioni a tempo determinato, somministrazioni di lavoro, utilizzo di dipendenti fuori orario) che è ancorato alla spesa dell'anno 2009 (salvo le eccezioni previste dalla normativa in materia e dalla giurisprudenza formatasi sul punto), in quanto, specie nei Comuni di piccole e medie dimensioni, non si riesce a ovviare, con la poca spesa virtuale a disposizione, a situazioni contingenti (ad esempio, malattia breve periodo, gravidanza o anche ferie) in tempi brevi o a situazioni strutturali (aspettativa, malattia lungo periodo, morte, licenziamento, dimissioni, collocamento a riposo), causa tempistica propria delle selezioni pubbliche con il poco personale di ruolo. Perché l'Ente risulta essere ingessato per, a volte, anche molti mesi e/o è costretto a dover ricorrere al supporto di ditte esterne, che prestano un servizio e come tale non rientrante nel rispetto dei tetti di spesa del personale, seppur abbia costi notevolmente superiore.

Eliminare il tetto di spesa dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 75/2017 riferito al salario accessorio dei dipendenti comunali, in quanto spesso risulta essere troppo basso rispetto all'effettiva organizzazione dell'Ente e, segnatamente, alle aree/settori in cui lo stesso è ripartito: infatti, avviene che, nonostante ci sia personale competente a ricoprire quell'area/settore come posizione organizzativa, la posizione organizzativa non può essere conferita perché mancano le risorse economiche per corrispondergli le relativa indennità di posizione e di risultato. Perché l'area/settore rimane vacante ed è ricoperta spesso da un Amministratore comunale, che sicuramente è meno competente del professionista assunto per quel ruolo.

Riammettere le progressioni verticali, slegate dal fabbisogno di personale (e, cioè, non più intese in una percentuale rispetto alle assunzioni da fare, come nell'attuale sistema, che ovviamente trova applicazione residuale per i Comuni di piccole e medie dimensioni), ma secondo parametri oggettivi e certi per tutti. Perché questo è uno dei motivi per i quali molti dipendenti comunali continuano a partecipare a concorsi presso Enti terzi, perché è rimasto l'unico modo per fare carriera, ancorché fuori dal proprio Ente di appartenenza, così ingenerando una spirale di trasferimenti di personale che è già dipendente pubblico e che all'Ente originario di appartenenza costa, spesso, una seconda procedura concorsuale o, comunque, scorrimento graduatoria ma con costi di formazione-entrata del nuovo dipendente.

**Eliminare** gli eccessivi vincoli di bilancio e tutte le incombenze burocratiche, inutili per i Comuni di piccole dimensioni, che assorbono molte risorse e non forniscono alcun beneficio per Stato, famiglie e imprese.

Attuare senza ulteriori indugi il piano per portare la Banda Ultra Larga nei centri sotto i 5.000 abitanti così deve da garantire il libero accesso alle tecnologie a tutti i cittadini e alle piccole e medie imprese dei nostri territori. Il superamento del digital divide deve essere garantito attraverso la modalità Fiber To The Home (FTTH) per una connessione ad alte prestazioni affidabile e veloce fino a 1 Gigabit al secondo, sia in download che in upload e, solo per una parte residuale di unità immobiliari, tramite Fixed Wireless Access (FWA).

**Destinare** le risorse del PNRR anche sui territori dei piccoli comuni italiani.

Basterebbero queste poche decisioni di buon senso e una conseguente **stabilità di leggi** e normative, per tornare ad essere di impulso per le attività economiche e per ricreare fiducia e credibilità nelle Istituzioni.

Tutti noi ci siamo impegnati per dare un servizio ai nostri paesi, alla nostra gente e tutti sappiamo che i cittadini quando hanno una necessità si rivolgono in prima istanza al loro Comune. La sovranità, non dimentichiamolo mai, appartiene a loro: art. 1 della Costituzione.

LETTO E CONDIVISO

BOMARZO 22.10.2021